Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 7 luglio — Numero 159

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 20; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata-corrige.

Per inesattezza della copia trasmessa dal Ministero dell'industria e commercio nel R. decreto 1° maggio 1921, n. 747, che autorizza la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, a concedere sovvenzioni all'industria solfifera, pubblicato nel n. 144 della *Gazzetta ufficiale*, nella prima linea del decreto stesso, è stato stampato « Visto l'art. 32 lett. G ed *L* dello statuto organico ecc. » invece che « Visto l'art. 32 lett. C ed *L* dello statuto organico ecc. » come è detto nel testo originale e come qui si rettifica.

Regio decreto legge 16 giugno 1921, n. 838, *che apporta maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per il lavoro e la providenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1920-921, sono apportati gli aumenti e le diminuzioni di stanziamento di cui all unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1920 921.

Maggiori assegnazioni

Capitolo	Importo
Cap. n. 11. - Spese d'ufficio, ecc.	90.000 —
Cap. n. 12. - Stampa di atti di Consigli e Commissioni, ecc.	170.000 —
Cap. n. 29. - Spese di ufficio, trasporti, ecc. per lo Ispettorato dell'industria e del lavoro	80.000 —
	340.000 —

Diminuzioni di stanziamenti,

Capitolo	Importo
Cap. n. 1. - Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc.	24.000 —
Cap. n. 20. - Incoraggiamenti, sussidi, premi, ecc., per aiutare iniziative a favore del lavoro, della previdenza, ecc.	20.000 —
Cap. n. 22. Spese di ogni genere, ecc. concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni in agricoltura	30,000 —
Cap. n. 24. Spese di ogni genere, ecc. per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia	30,000 —
Cap. n. 30. Inchieste, studi, traduzioni e compensi a cancellieri dei Collegi di probiviri, ecc.	80,000 —
Cap. n. 31. Applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, ecc	90,000 —
Cap. n. 32. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, ecc.	36,000 —
Cap. n. 33. Contributo all'Ufficio permanente di statistica internazionale, ecc.	30,000 —
	340,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.
Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
LABRIOLA.

Regio decreto-legge 26 giugno 1921, n. 849, *che istituisce temporaneamente, presso la Corte di cassazione di Roma, una sezione speciale promiscua pei territori annessi all'Italia.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti i decreti-legge 4 novembre 1919, n. 2039, 2 maggio e 7 novembre 1920, nn. 590 e 1595;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri della giustizia e degli affari di culto e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La competenze giurisdizionali attribuite alla Corte di cassazione di Roma col nostro decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, integrate dai successivi decreti-legge 2 maggio e 7 novembre 1920, nn. 590 e 1595 saranno esercitate per tutti i territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, in conformità all'art. 4 del decreto-legge 4 novembre predetto.

Art. 2.

Le competenze giurisdizionali della Corte di cassazione di Roma, contemplate nell'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, sono esercitate temporaneamente da una sezione speciale promiscua composta di un presidente di sezione e di sei consiglieri.

Sono destinati a comporre tale sezione i consiglieri nominati o da nominarsi a norma degli articoli 5 e 7 dello stesso decreto-legge e dell'art. 1 del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 590.

Il presidente della sezione sarà nominato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della giustizia, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Per l'esecuzione di quanto è disposto nel presedente art. 2 è aumentato temporaneamente un posto nel ruolo dei presidenti di sezione di Corte di cassazione.

La spesa occorrente per lo stipendio e per la indennità graverà sui capitoli 19 e 38 del bilancio di previsione del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 4.

Quando occorra, per ragioni temporanee di servizio, destinare alla sezione promiscua altri magistrati nella Corte di cassazione di Roma, provvederà il primo presidente in conformità alle norme generali vigenti.

Art. 5.

Per i giudizi a sezioni unite contemplati nell'art. 2 del decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039 si riuniscono i magistrati della nuova sezione promiscua e della sezione civile della Corte di cassazione di Roma, sotto la presidenza del primo presidente o del presidente della sezione promiscua.

Art. 6.

Le disposizioni dei decreti-legge 4 novembre 1919, 2 maggio e 7 novembre 1920 sopra citati, rimangono in vigore per tutto quanto non è modificato o derogato dal presente decreto.

Art. 7.

Le funzioni del pubblico ministero presso la sezione speciale in conformità delle leggi vigenti nelle nuove Provincie, sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione per mezzo dei funzionari addetti al suo ufficio.

Art. 8.

Ferma la disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 590, è consentita l'applicazione, in temporanea missione, presso la Corte di Cassazione di Roma o presso la procura generale della Corte medesima di due funzionari giudiziari provenienti dal ruolo della magistratura della Venezia Giulia e Tridentina o della Dalmazia, aventi grado di giudice o di giudice distrettuale o di sostituto procuratore di Stato e di un funzionario di cancelleria proveniente dal ruolo delle Provincie medesime.

La spesa relativa sarà a carico del cap. 22 del bilancio passivo del Ministero della giustizia, esercizio 1920-921.

Art 9.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Esso entrerà in vigore, per quanto concerne la disposizione dell'art 1, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. Le altre disposizioni avranno effetto dal giorno in cui il presidente della sezione speciale avrà assunto l'esercizio delle sue funzioni, in conformità alle norme vigenti sull'ordinamento giudiziario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto legge 30 giugno 1921, n. 851, *che proroga le disposizioni contenute nel decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, a favore dei portieri delle case per uso di abitazione o di ufficio.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i decreti-legge Luogotenenziali 27 marzo 1919, n. 317 e 24 aprile 1919, n. 618, contenenti disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazioni;

Veduto il decreto legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri delle case ad uso di abitazione e di ufficio;

Veduti i RR. decreti-legge 15 agosto 1919, n. 1514, 15 agosto 1919, n. 1440, e 4 gennaio 1920, n. 1;

Veduto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili;

Veduto il R. decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, che proroga i contratti di locazione di appartamenti e di case di abitazione, contemplati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del decreto n. 477 del 1920, sopra richiamati;

Ritenuta l'opportunità di mettere in relazione il termine di cessazione di vigore delle disposizioni contenute nel citato decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, con i nuovi termini di scadenza dei contratti di locazione stabilite dai RR. decreti-legge 18 aprile 1920, n 477 e 3 aprile 1921, n. 331, sopracitati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i ministri per la giustizia e gli affari di culto e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli inquilini di case e di appartamenti e i conduttori di locali adibiti ad uso di ufficio in Roma, i quali intendano avvalersi delle proroghe dei rispettivi contratti di locazione consentite dai Regi decreti-legge 18 aprile 1920, n. 477 e 3 aprile 1921, n. 331, sono tenuti per tutta la durata della proroga medesima a corrispondere il supplemento mensile di pigione per il servizio di portierato nella misura e nei modi stabiliti dal decreto-legge 6 luglio 1919 n. 1276.

Entro gli stessi termini, e ove ricorrano le condizioni previste dal comma precedente, i prefetti sono autorizzati ad emanare per le altre città disposizioni che impongano a favore dei portieri il pagamento di supplementi di pigione in misura non superiore a quella fissata dal decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1276.

Art. 2.

Per i supplementi di pigione preveduti dal presente decreto valgono tutte le disposizioni del decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1276.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — FACTA.

Visto. *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 12 giugno 1921, n. 847, *contenente disposizioni circa il conferimento della libera docenza.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 maggio 1918, n. 765, per

il quale dalla data di pubblicazione del decreto stesso e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, veniva sospeso il conferimento della libera docenza;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, con il quale è stata fissata, ad ogni effetto, al 31 ottobre 1920, la data ufficiale di cessazione dello stato di guerra.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto 26 maggio 1918, n. 765, avranno effetto fino al 1° maggio 1922, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le domande per conferimento di libera docenza presentate dal 1° maggio 1921 in poi avranno corso solo se volte ad ottenere la libera docenza per titoli.

Art. 3.

Avranno corso anche le domande di abilitazione per titoli e per esame alla libera docenza presentate anteriormente alla pubblicazione del R. decreto 26 maggio 1918, n. 765, quando le rispettive Commissioni giudicatrici siano state già costituite anteriormente alla pubblicazione del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 845, *che modifica transitoriamente le indennità di diaria e di pernottazione stabilite per il personale delle ferrovie dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di diaria e l'indennità di pernottazione stabilite, per le missioni nell'interno del Regno, dall'art. 24 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e modificate dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1744, sono transitoriamente sostituite da quelle risultanti dall'annesso prospetto, visto, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° marzo 1921 e fino al 30 giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

FERROVIE DELLO STATO

Indennità di trasferta

per il personale delle Ferrovie dello Stato

(Sostituiscono le indennità stabilite per il personale medesimo dalla tabella annessa all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1744).

Tabella A					Tabella B				
GRADI	Diaria	Pernottazione	Supplemento di indennità (1)	Totale	GRADI	Diaria	Pernottazione	Supplemento di indennità (1)	Totale
1° e 2°	25	14	15	54	—	—	—	—	—
3° e 4°	23	12	15	50	4°......	18	9	9	36
5° e 6°	20	10	15	45	5° e 6°	16	7	9	32
7°......	18	8	12	38	7°.....	14	6	8	28
8° e 9°	16	6	10	32	8° e 9°	12	5	7	24
10°......	14	6	7	27	10°.....	11	5	5	21
11°......	12	5	7	24	11°.....	10	4	5	19
12°......	11	5	4	20	12°.....	10	4	4	18
13°......	10	5	4	19	13°.....	9	4	4	17
14°......	10	4	4	18	14°.....	9	4	4	17
15° e 16°	10	4	4	18	15° e 16°	9	4	4	17

(1) Il supplemento va corrisposto in aggiunta all'indennità di diaria e di pernottazione per ogni periodo di 24 ore di assenza continuata dalla residenza per missione.

Visto, d'ordine Nostro:

Il ministro dei lavori pubblici

PEANO.

Il ministro del tesoro

BONOMI.